

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|--|--------|
| AFFARI INTERNI (II): | |
| <i>Seguito dell'esame dello stato della finanza locale in Italia</i> | Pag. 1 |
| <i>In sede referente</i> | » 2 |
| GIUSTIZIA (IV): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 3 |
| <i>In sede referente</i> | » 4 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » 5 |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): | |
| <i>In sede referente</i> | » 7 |
| ISTRUZIONE (VIII): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 9 |
| <i>In sede referente</i> | » 10 |
| TRASPORTI (X): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 11 |
| <i>In sede referente</i> | » 12 |
| LAVORO (XIII): | |
| <i>In sede referente</i> | » 12 |
| CONVOCAZIONI | |
| | » 14 |
| RELAZIONI PRESENTATE | |
| | » 19 |

AFFARI INTERNI (II)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente SULLO. —
 Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno,
 Amadei Leonetto.

SEGUITO DELL'ESAME DELLO STATO DELLA
 FINANZA LOCALE IN ITALIA.

I relatori Arnaud e Matteotti illustrano la
 relazione da essi presentata sullo stato della
 finanza locale.

Il relatore Matteotti, premesse alcune considerazioni metodologiche relative alla impostazione della relazione, e dopo aver dato conto delle difficoltà incontrate in ordine all'acquisizione degli elementi conoscitivi, per la scarsità e la contraddittorietà dei dati disponibili (causa non ultima del ritardo nella presentazione della relazione), illustra i singoli capitoli costituenti la prima parte della relazione, nella quale, riassunte secondo un ordine funzionale le varie posizioni e proposte avanzate durante gli interrogatori, i problemi della finanza locale e più in generale quelli della funzione dell'ente locale sono studiati in una prospettiva storica risalente all'unità d'Italia.

Il relatore Arnaud riferisce sulle conclusioni. Premesso che soltanto con un disegno coerente e a vasto respiro sarà possibile risolvere i problemi essenziali della finanza locale, afferma che è ormai urgentissima l'esigenza di predisporre provvedimenti a brevissimo periodo atti a sollevare gli enti locali dall'attuale situazione di crisi finanziaria. Alcuni di questi provvedimenti sono, in parte, contenuti in recenti progetti di iniziativa governativa, mentre per altri nessuna novità è sinora emersa. I provvedimenti a breve che i relatori sollecitano possono così sintetizzarsi: 1) estensione della prassi del dettato dell'articolo 81 della Costituzione per quanto riguarda nuovi oneri da addossare agli enti locali; 2) aumento dell'acquisizione di risorse finanziarie immediatamente utilizzabili da parte degli Enti locali, attraverso l'ampliamento dell'area contributiva relativa ai consumi di più alta dinamicità; 3) compartecipazione degli Enti locali alle tasse statali di circolazione e all'imposta sui carburanti; 4) istituzione di un fondo unico nazionale cui far affluire tutte o gran parte delle attuali partecipazioni locali a tasse e imposte statali,

allo scopo di effettuare una ripartizione fra gli enti territoriali locali che svolga azione perequatrice; 5) sgravare gli enti territoriali locali dai carichi finanziari che attualmente devono sopportare per funzioni che sono a carattere generale e che riguardano tutti i cittadini: tali funzioni sono relative all'istruzione, alla difesa, alla giustizia e alla sanità (medico condotto, ostetrica e veterinario); 6) istituire presso la Cassa depositi e prestiti una sezione speciale — con utilizzo dei servizi provinciali di tesoreria e con fondi a valere sulla raccolta del risparmio postale a breve — che possa effettuare anticipazioni di cassa agli enti locali e altre operazioni creditizie a breve; 7) adottare provvedimenti intesi ad accelerare le operazioni di erogazione delle somme dovute dallo Stato agli Enti locali a qualsiasi titolo, al fine di evitare il ricorso a prefinanziamenti locali altamente onerosi; 8) adottare procedure operative che consentano l'assoluta osservanza delle norme relative all'approvazione dei bilanci comunali e provinciali anche mediante una più rapida istruttoria e definizione dell'esame spettante agli organi tutori ed in particolare alla Commissione centrale per la finanza locale; 9) abolire il controllo di merito per tutti i bilanci degli Enti locali in pareggio finanziario; 10) concedere un particolare ed eccezionale contributo finanziario a carico dello Stato a quei comuni che dimostrino volontà e possibilità di attuare piani pluriennali di risanamento finanziario.

Il complesso di questi interventi a breve termine presenterebbe il vantaggio non trascurabile di poter risolvere quasi completamente i problemi di finanziamento delle spese correnti di moltissimi piccoli comuni e di una parte di quelli di media dimensione.

Esaminando i provvedimenti a tempi lunghi, il relatore tende a porre in rilievo in che modo la riforma tributaria, il metodo della programmazione e l'attuazione delle regioni a statuto ordinario potranno avviare a soluzione i problemi della finanza locale e costituire i presupposti per il riordinamento della funzione e dei compiti degli enti locali.

Soffermandosi sul disegno di legge di delega per la riforma tributaria osserva preliminarmente che esso apporta notevoli modificazioni ai compiti dei comuni e delle province che sarebbe più saggio e più razionale affidare ad una nuova legge comunale e provinciale in uno con l'attuazione dell'ordinamento regionale; ma, pur nella critica di merito e di metodo per quel tanto di esorbitante che c'è in una riforma che ha scopi esclusiva-

mente tributari, afferma che non si può tuttavia contestare il tentativo di chiarire il complicato problema delle attribuzioni degli enti locali che il disegno di legge persegue.

In ordine alla unificazione tributaria si afferma che essa è rispondente ad esigenze di chiarezza e di razionalizzazione e che è perciò da considerare in modo positivo. Il fatto che per raggiungere l'unificazione tributaria venga, praticamente, eliminata l'autonomia impositiva dei comuni non è certo irrilevante o trascurabile. Pur tuttavia sembra ai relatori che la difesa dell'autonomia locale passi assai più per la strada della piena e autonoma libertà nella spesa e nella utilizzazione delle risorse finanziarie che non per quella del mantenimento puro e semplice del vigente meccansimo impositivo. Si tratterà, naturalmente, di rendere operante sul serio l'autonomia della spesa garantendo il gettito e le forme di attribuzione senza interventi di merito e di discrezionalità da parte dello Stato.

Occorrerà, inoltre, rendere concreto il riconosciuto e conferito diritto alle amministrazioni locali di partecipare anche alla fase dell'accertamento tributario.

Relativamente al gettito dell'imposta integrativa sui consumi sembra eccessivo il passaggio di tutte le imposte sui consumi al fondo nazionale.

Il relatore Arnaud illustra quindi le conclusioni cui sono pervenuti i relatori in merito al riassetto delle aziende municipalizzate ed in particolare di quelle dei trasporti urbani.

A conclusione, suggerisce l'opportunità di creare un istituto *ad hoc*, quale strumento conoscitivo per questioni inerenti ai problemi degli enti locali da porre a disposizione dei pubblici amministratori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 10,40. — Presidenza del Presidente SULLO. — Interrogano il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Bensi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

Su proposta del relatore alla quale aderiscono i rappresentanti dei vari gruppi, la

Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento in attesa di conoscere il parere della Commissione affari costituzionali e comunque non oltre mercoledì 18 ottobre.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ricorda che in sede di esame del disegno di legge sulla protezione civile (n. 3946) la Commissione, nel pronunciarsi in via di principio favorevole ad un articolo aggiuntivo relativo agli obiettori di coscienza proposto dal relatore Gagliardi, ritenne di sentire sull'argomento la Commissione difesa e deferì al Comitato dei nove l'ulteriore elaborazione del testo dell'articolo, una volta acquisito il parere di detta Commissione.

Il Comitato, preso atto delle motivazioni addotte dalla Commissione difesa a sostegno del proprio parere contrario, ha formulato, con il consenso unanime di tutti i commissari, il seguente nuovo testo: « I giovani, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, intendono prestare servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, devono presentare al Comando provinciale di residenza regolare domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei prescritti requisiti. Qualora il giovane, in possesso di tali requisiti, abbia prodotto l'istanza per l'arruolamento chiedendo di essere considerato obiettore di coscienza, sarà preferito nell'arruolamento medesimo e destinato, dopo aver frequentato il corso teorico professionale della durata di quattro mesi, a reparti operativi dei vigili del fuoco situati in regioni lontane da quelle di provenienza o residenza, protraendo per altro il servizio militare di nove mesi rispetto al periodo previsto per l'arma cui era stato assegnato ».

Il Comitato ha altresì preso atto che la Commissione difesa ha rivendicato la competenza primaria sulla materia. Tale rivendicazione, a parere del Comitato dei nove, se pure aveva qualche valida motivazione rispetto alla primitiva formulazione del testo, non dovrebbe averne rispetto al nuovo testo. Nondimeno, ad evitare un conflitto di competenza che non avrebbe ora ragion d'essere, soprattutto perché è concluso l'*iter* in sede referente e spetta ogni decisione dell'Assemblea, il Comitato ha deliberato di chiedere alla Commissione la autorizzazione a non recepire nel testo della Commissione il proposto articolo aggiuntivo, dando tuttavia mandato ai relatori di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla delicata questione.

La Commissione, senza discussione, approva all'unanimità le conclusioni del Comitato dei nove.

Il Presidente comunica inoltre che è stato assegnato alla Commissione per il parere alla Commissione finanze e tesoro il disegno di legge n. 4361 recante « Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale ».

Tale disegno di legge non contiene soltanto disposizioni di carattere fiscale ma norme che incidono direttamente sulla vita dei comuni e sul loro funzionamento, ad esempio per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, i controlli, gli organici del personale, le tariffe dei pubblici servizi. È importante notare altresì che l'articolo 28 prevede l'istituzione di un piano quinquennale per le province e i comuni.

Aderiscono a queste osservazioni del Presidente i deputati Greppi, Bonea, Borsari e Mattarelli, i quali pongono in rilievo come gran parte delle norme in questione incidano sulle funzioni e sulle attribuzioni degli Enti locali a modifica della legge comunale e provinciale, per cui non può esservi dubbio alcuno sulla competenza specifica della Commissione interni.

Alla rivendicazione di competenza la Commissione (che — si ricorda — è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera a tenere una specifica indagine sulla finanza locale) è mossa dalla consapevolezza che non si debba legiferare sugli Enti locali partendo dall'analisi fiscale, ma che è essenziale la valutazione primaria delle funzioni attribuite ai comuni e alle province, e che la scelta degli strumenti finanziari deve avvenire nel quadro dell'esame delle funzioni attribuite agli enti.

Per tali considerazioni la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza l'assegnazione in via primaria del disegno di legge, dichiarando al contempo la piena disponibilità ad esaminare il provvedimento in seduta congiunta con la Commissione finanze e tesoro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

BARTOLE e GASCO: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 " Ordinamento della professione di biologo " » (4176).

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico della proposta di legge, che risulta approvata:

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 10,10. —
Presidenza del Presidente ZAPPA. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica agli articoli del codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) » (154);

QUINTIERI: « Modifica degli articoli 467 e 577 del codice civile » (174);

ALBERTINI ed altri: « Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del codice civile relativi alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento di paternità » (419).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge ed affronta, contestualmente, l'esame degli articoli 3 e 4.

L'articolo 3 del disegno di legge precisa che:

« I coniugi stabiliscono d'accordo l'indirizzo unitario della vita familiare e fissano la residenza della famiglia in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa.

In caso di disaccordo prevale la decisione del marito ».

Con l'articolo 4 si stabilisce che:

« La moglie, nel caso in cui le decisioni del marito siano gravemente pregiudizievoli per la vita della famiglia, può ricorrere al giudice prospettando la soluzione che considera adeguata.

Il giudice, ove constati la gravità del pregiudizio, e nel caso in cui non sia raggiunta

dinnanzi a lui una soluzione concordata, adottata, sulla base delle indicazioni dei coniugi, la soluzione che ritiene adeguata alle esigenze della famiglia ».

A questi articoli il gruppo comunista contrappone il disposto del primo comma dell'articolo 9 della proposta Iotti Leonilde ed altri ove è detto che: « I coniugi di comune accordo decidono gli affari essenziali della famiglia e stabiliscono la residenza familiare ».

Inoltre con la seconda parte dell'articolo 2 del predetto articolo propongono che: « In caso di contrasto ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice. Ugualmente può ricorrere il coniuge contro la decisione adottata unilateralmente dall'altro coniuge. In entrambi i casi il giudice, sentite le parti, ove non sia possibile raggiungere una soluzione concordata, decide secondo l'interesse della famiglia ».

Il deputato Lucifredi, a sua volta, propone di modificare l'articolo 3 come segue:

« L'indirizzo unitario della vita familiare è stabilito di comune intesa dai coniugi e dai figli conviventi con essi, che abbiano compiuti sedici anni. Essi fissano anche la residenza della famiglia in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa.

In caso di disaccordo tra i coniugi, prevale la decisione del marito ».

Subordinatamente propone di sostituire i « sedici anni » con « diciotto anni ».

Propone, inoltre, la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge che prevede il ricorso al giudice e, in subordine, lo sostituisce con il seguente emendamento:

« Quando i coniugi replichino che la decisione da adottare su cui vi sia tra essi disaccordo, sia di grande importanza per la vita della famiglia, possono di comune accordo rivolgersi al giudice prospettando i rispettivi punti di vista e richiedendolo di adoperarsi per raggiungere una soluzione concordata ed adeguata alle esigenze della famiglia ».

Il deputato Cacciatore presenta un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge ove è detto: « In caso di disaccordo prevale la decisione del marito » nonché un emendamento soppressivo di tutto l'articolo 4 del disegno di legge concernente il giudice della famiglia.

I deputati Cacciatore, Lucifredi e Spagnoli, danno ragione dei rispettivi emendamenti.

Interviene il deputato Riccio, che si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal deputato Cacciatore, soprattutto perché è convinto della incostituzionalità dell'intervento del magistrato nell'ambito della famiglia. In subordine, annuncia che sosterrà gli emendamenti proposti dal deputato Lucifredi.

Il deputato Martini Maria Eletta sostiene integralmente il testo degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, pur non nascondendosi il valore dell'emendamento Lucifredi che ammette nelle decisioni della famiglia l'intervento dei figli, ma ritiene questa soluzione più di carattere morale che precettivo.

Il deputato Costa Massucco Angiola si dichiara favorevole all'emendamento di cui alla proposta di legge Jotti ed altri, mentre il deputato Romeo dichiara di concordare con gli emendamenti soppressivi proposti dal deputato Cacciatore.

Il deputato Mannironi, quindi, si esprime a favore dell'articolo 3 del disegno di legge governativo e contro l'articolo 4. Al caso, accetterebbe, per quanto si attiene al giudice della famiglia, la soluzione proposta dal deputato Lucifredi.

Il deputato Reggiani, a sua volta, dichiara di essere pienamente favorevole agli articoli 3 e 4 del disegno di legge e contrario a tutti gli emendamenti proposti, mentre il deputato Breganze, pur comprendendo lo spirito animatore dell'emendamento Lucifredi, che ha intervenire i figli nelle decisioni familiari, dichiara di essere tendenzialmente favorevole all'articolo 3 del disegno di legge. Avanza, invece, delle concrete perplessità sull'articolo 4 in relazione al ricorso dei coniugi al magistrato e, al caso, esprimerebbe una preferenza per la soluzione proposta dal deputato Lucifredi.

Il deputato Guidi sostiene ampiamente la validità della formula proposta dal gruppo comunista, mentre il deputato Migliori dichiara di accettare gli emendamenti Lucifredi pur con alcune modifiche di carattere soprattutto formale.

Dopo una richiesta di delucidazioni del deputato Tenaglia ed una breve puntualizzazione del deputato Lucifredi, che dichiara di essere contrario agli emendamenti soppressivi del deputato Cacciatore, il Presidente, quale relatore in sostituzione del deputato Dell'Andro, dichiara di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati e tendenzialmente favorevole agli articoli 3 e 4 del disegno di legge. Pur apprezzando lo spirito informatore dell'emendamento Lucifredi per la partecipazio-

ne dei figli alle decisioni della famiglia, avanza delle riserve per quanto possa essere valido il valore precettivo di tale norma.

Annuncia che nella prossima seduta risponderà agli intervenuti il Ministro Reale e, successivamente, dopo le dichiarazioni di voto, che propone siano fatte una per gruppo, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti e degli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Interviene il Ministro delle finanze, Preti ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (4280) (*Parere alla VI Commissione*).

Il deputato Bonaiti riferisce sul disegno di legge ed intervengono nella discussione il Presidente Breganze, i deputati De Florio, Zappa, Bosisio, Mannironi, nonché il Ministro per le finanze Preti, il Sottosegretario per le finanze Gioia ed il Presidente Breganze.

La Sottocommissione esprime parere favorevole al disegno di legge osservando che il disposto di cui al primo comma dell'articolo 11 — in merito al fatto che le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossioni, sanzioni, e soprattutto di contenzioso, dovranno essere intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge — va collegato con quanto precisato al numero 13 dello stesso articolo in merito all'attribuzione dei giudizi, anche penali, in materia tributaria alla competenza di sezione specializzate della magistratura ordinaria. Conseguentemente ritiene necessario indicare alla Commissione di merito la opportunità di precisare, quale principio direttivo, la prevedibile composizione delle sezioni specializzate ed i criteri che dovranno presiedere alla loro composizione.

Sul punto 8) dell'articolo 11 propone alla Commissione di merito di aggiungere dopo le parole: « con sanzioni anche detentive », le altre: « in relazione alla gravità dei fatti ».

Al punto 10) sempre dell'articolo 11 la Sottocommissione invita la Commissione di merito a meglio chiarire il concetto di « perfezionamento del sistema delle sanzioni, anche

penali, e la migliore commisurazione di essa alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni » tenendo conto particolarmente dei criteri e dei principi espressi nel primo comma dell'articolo 11.

Al punto 11) dell'articolo 11 la Sottocommissione ritiene esatto il criterio di fissare sanzioni « accessorie » (così modificando il termine « indirette ») per ipotesi determinate, pur suggerendo che la Commissione di merito abbia ad esprimere, almeno in forma di criteri, la determinazione delle ipotesi stesse.

Ritiene, inoltre, che là dove si versi nel campo di diritti soggettivi debba prevedersi una adeguata forma di tutela giurisdizionale.

La Sottocommissione è, altresì, del parere che tutte le sanzioni di qualsiasi genere debbano avere in sede di previsione specifica un limite temporale.

Fermo quanto precede propone, pertanto, la seguente nuova formulazione del punto 11) dell'articolo 11:

11) « La comminazione, per ipotesi tassativamente determinate di reato di competenza della autorità giudiziaria, di sanzioni accessorie nella sfera delle cariche, degli incarichi, della abilitazione professionale per un tempo determinato. La comminazione per altre ipotesi, pure tassativamente indicate, di sanzioni accessorie a tempo determinato nella sfera degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative e simili ».

I commissari Mannironi e Bosisio sottolineano la opportunità che dopo la parola « reato » di cui al nuovo testo, si aggiunga la espressione « di particolare gravità » o, in subordine, che si sostituisca alla parola « reato » l'altra « delitto ». Il Presidente Breganze condivide l'opportunità di usare la parola « delitto » escludendo, invece, il riferimento alla « particolare gravità ».

Il commissario Zappa auspica che gli « incarichi » vengano compresi nelle sanzioni amministrative concernenti le concessioni, licenze, ecc. Il Presidente Breganze ed il deputato Bosisio condividono tale impostazione.

Al punto 12) dell'articolo 11 la Sottocommissione richiama l'attenzione della Commissione di merito sulle previste deroghe al segreto bancario ritenendolo in contrasto con lo articolo 10 della legge del 1936 sul segreto bancario ed in contrasto con il principio più generale del segreto professionale.

Nel caso in cui la Commissione di merito non ritenesse di accogliere questo suggerimento, la Sottocommissione — per iniziativa del deputato Mannironi — segnala come indi-

spensabile la necessità di indicare tassativamente le ipotesi di particolare gravità che dovrebbero condurre alla deroga per quanto concerne il segreto bancario.

Al punto 13) dell'articolo 11 suggerisce alla Commissione di merito l'opportunità di scindere la norma in due punti distinti per cui il punto 13) resterebbe così formulato:

n. 13) « L'applicazione dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ai reati dolosi relativi a tutti i nuovi tributi ».

13-bis) « L'attribuzione dei giudizi anche penali in materia tributaria alla competenza di sezioni specializzate della magistratura ordinaria ».

Al punto 13-bis) la Sottocommissione raccomanda alla Commissione di merito di considerare l'opportunità di attribuire anche al pretore la cognizione dei procedimenti in materia tributaria secondo i normali criteri di competenza.

La Sottocommissione quindi propone alla Commissione di merito di inserire dopo l'articolo 9 il seguente articolo 9-bis):

9-bis) « Le disposizioni da emanare ai sensi dei precedenti due articoli dovranno assicurare, altresì, la migliore efficacia della funzione di pubblicità immobiliare e mobiliare ».

« Allo stesso scopo dovrà venire riaffermato l'obbligo di trascrizione dei titoli da cui deriva la riunione dell'usufrutto e degli altri diritti reali e parziali ».

In relazione al n. 2) dell'articolo 12 raccomanda che in sede di norme delegate e, fermo il principio del costo dei servizi, si cerchi di armonizzare, nei limiti del possibile, le circoscrizioni finanziarie con quelle giudiziarie.

All'articolo 15, primo comma, la Sottocommissione chiede che fra i Ministri di cui è chiesto il concerto, sia incluso anche il Ministro di grazia e giustizia dati i frequenti riferimenti del disegno di legge ad aspetti di diritto penale, sostanziale e procedurale, nonché a servizi giudiziari.

Da ultimo raccomanda che la necessaria revisione delle varie leggi attualmente in vigore, che sono interessate dal presente disegno di legge di delega, venga attuata mediante testi organici e con assoluta esclusione di rinvii al fine di consentire una immediata intelligenza delle disposizioni stesse.

PROPOSTE DI LEGGE:

LORETI e PREARO: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-

braio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (4323) (*Parere alla XI Commissione*);

BONOMI ed altri: « Termine per gli adempimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e per la presentazione della dichiarazione della produzione del vino relativa alla campagna vendemmiale 1965-66 » (4216) (*Parere alla XI Commissione*).

COMPAGNONI ed altri: « Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti » (*Approvata dalle Commissioni riunite II e VIII del Senato*) (4303).

A seguito della relazione del deputato Reggiani e dopo interventi dei deputati Bonaiti, Bosisio, del Presidente Breganze, la Commissione esprime parere favorevole al testo della proposta di iniziativa dei deputati Loreti e Prearo che assorbe in sé le altre due proposte.

Raccomanda alla Commissione di merito una attenta revisione del testo del provvedimento nel senso di evitare richiami o modifiche parziali di altre leggi evitando norme frammentarie. Suggestisce di riprodurre integralmente gli articoli richiamati e soprattutto quelli modificati.

All'articolo 6 propone di modificare l'inciso « nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini » con le seguenti parole « nonché somministrare ai propri dipendenti, anche se derivante da obbligo contrattuale, mosti e vini ».

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (*Approvato dal Senato*) (3757) (*Parere alla XII Commissione*).

LENTI ed altri: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550) (*Parere alla XII Commissione*).

Il Presidente Breganze riferisce favorevolmente sul disegno di legge e la Sottocommissione, dopo interventi dei deputati Bosisio, Mannironi, Reggiani, De Florio e Zappa esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

All'articolo 26 lettera b) propone di ridurre il minimo dell'ammenda da lire 500 mila

a lire 200 mila fermo restando il massimo di lire 2 milioni.

All'articolo 26 lettera c) suggerisce alla Commissione di merito di accogliere l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo che è così formulato:

« Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione ».

All'articolo 27 propone di aggiungere il seguente comma:

« Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Intervengono per il Governo il Ministro delle finanze, Preti ed i Sottosegretari alle finanze, Bensi e Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

Il Ministro delle finanze Preti, prendendo la parola per rispondere ad alcuni quesiti posti nella seduta precedente e per introdurre più dettagliatamente i punti fondamentali del provvedimento, afferma che il lasso di tempo piuttosto lungo, che è stato necessario per varare l'attuale riforma tributaria, è stato inevitabile per la notevole complessità della materia.

Per quanto riguarda l'osservazione secondo cui sussisterebbe una contraddizione tra l'articolo 16 del disegno di legge ed il piano

quinquennale di sviluppo economico per quanto riguarda l'indice di elasticità dei tributi in relazione al tasso di incremento del reddito — poiché nel primo caso l'indice è fissato nella misura di 1 e nel secondo è di 1,1 — osserva come la contraddizione sia soltanto apparente poiché l'articolo 16 vuole costituire una valvola di sicurezza verso il basso e non verso l'alto e garantisce nella sostanza la possibilità d'intervento del Governo qualora qualche calcolo previsionale non si realizzasse compiutamente e si verificasse una flessione del gettito.

Per quanto riguarda il problema del gettito tributario, il nuovo sistema offre sufficienti garanzie poiché la diminuzione delle aliquote di imposta da un lato costituirà remora alle evasioni fiscali e dall'altro contribuirà ad instaurare quel clima di reciproca fiducia che deve sussistere tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Se per un verso la riduzione delle aliquote giocherà soprattutto in favore dei cittadini a reddito fisso, per altro verso l'istituzione di una anagrafe tributaria completamente meccanizzata renderà più difficile l'evasione.

Punto chiave della proposta riforma tributaria è poi l'istituzione della imposta sul valore aggiunto poiché essa dà luogo nei confronti dei contribuenti sui quali grava ad un automatico controllo reciproco. L'introduzione della imposta sul valore aggiunto, del resto, è resa necessaria formalmente poiché il Governo italiano si è impegnato in tal senso in sede CEE, e sostanzialmente poiché non introducendo tale imposta gli esportatori nazionali verrebbero a trovarsi in una situazione di disfavore nei confronti degli esportatori di quei Paesi nei quali l'imposta è già stata introdotta, come in Francia, ovvero lo sarà prossimamente, come in Germania.

Dopo aver dato indicazioni a riguardo dell'imposta unica sul reddito, che graverà su ogni tipo di reddito, esprime l'opinione che non sia giustificato da valide esigenze il mantenimento dello attuale sistema di esenzioni in materia di imposte sui fabbricati, da un lato perché l'attuale gettito è per l'erario inadeguato al costo d'esercizio e dall'altro poiché tali esenzioni si risolvono in una sostanziale discriminazione a danno dei cittadini che non hanno fra le fonti del loro reddito alcuna proprietà edilizia.

In conclusione, trattando del problema della finanza locale, ricorda che spariranno le imposte comunali di famiglia e sui consumi e comunica che la previsione del comples-

sivo gettito derivante dalla imposizione comunale e provinciale aumenterà tuttavia per tali Enti. Chiarisce infine che il mancato accenno alle regioni a statuto ordinario deriva dal fatto che non si è tenuto opportuno regolare sotto questo aspetto degli enti che a tutt'oggi — malgrado la esistenza di una precisa volontà politica — non sono stati praticamente ancora attuati.

Il deputato Raucci interviene per rilevare talune lacune nella esposizione del Ministro Preti che non ha affrontato il problema del rapporto tra l'articolo 53 della Costituzione (secondo cui l'ordinamento tributario è informato a caratteri di progressività) e l'attuale disegno di legge. Inoltre è necessario chiarire in che modo il disegno di legge possa dar luogo ad un sistema tributario come strumento di manovra di una politica di programmazione ed in che modo con esso si presuma di agevolare il decentramento dei centri direzionali attraverso il potenziamento delle autonomie locali.

Il deputato Raffaelli prospetta sinteticamente tre ordini di problemi: la necessità di acquisire e considerare il parere dell'ANCI prima di procedere ad ogni deliberazione sul disegno di legge in sede parlamentare; il contrasto di molte disposizioni del disegno di legge con l'articolo 76 della Costituzione; la opportunità di utilizzare l'indagine conoscitiva in corso presso la Commission Interni della Camera sullo stato della finanza locale.

Il deputato Goehring, pur consentendo sulla necessità di una riforma tributaria, dopo aver ricordato il fallimento della riforma Vanoni nella quale tuttavia si erano riposte le più grandi speranze, esprime i suoi dubbi sul successo che potrà arridere alla nuova proposta riforma in quanto, se da un lato essa sembra guardare con un ottimismo eccessivo alla situazione delle amministrazioni comunali, dall'altro la sua soddisfacente operatività è condizionata ad una auspicabile assunzione di responsabilità da parte delle forze sindacali. Pur dichiarandosi d'accordo sulla introduzione della imposta sul valore aggiunto, preannuncia tuttavia il proprio voto contrario sul disegno di legge, in quanto atto politico di notevole importanza espressione di un Governo al quale la sua parte politica si oppone.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani mattina auspicando che si possa addvenire entro i termini regolamentari alla espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BONAFINI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3591).

Il Presidente Orlandi comunica che la Commissione è chiamata a riesaminare la proposta di legge del senatore Bonafini, numero 3591, sulla quale ebbe già ad esprimere parere favorevole in data 11 aprile 1967.

Infatti, nonostante la proposta fosse già stata approvata in sede legislativa dalla competente Commissione finanze e tesoro, il Presidente della Camera ha riscontrato in sede di messaggio che la copertura ivi indicata chiama in causa l'esercizio 1966, già oggetto di conti consuntivi parificati dalla Corte dei Conti e presentati con disegno di legge del Governo al Parlamento, sicché la indicazione di copertura come formulata dalla proposta di legge integra una vera e propria variazione tanto alla preventiva autorizzazione di spesa (bilancio preventivo), quanto alle contabilità consuntive ora all'esame del Senato (rendiconto generale). Pertanto, il Presidente della Camera ha rinviato il disegno di legge alle Commissioni chiedendo loro di reiterarne, per questa parte, l'esame.

La Commissione, ravvisando la fondatezza del rilievo formulato dal Presidente della Camera e concordando con la esigenza di adeguatamente coordinare la legislazione di spesa con le contabilità preventive e consuntive (ora tempestivamente presentate dal Governo al Parlamento), accoglie una proposta del relatore Galli intesa a trasferire l'onere a carico dell'esercizio 1968 e in tal senso definisce il suo nuovo parere.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano. Relatore: De Pascalis (*Parere della VI Commissione*) (4203).

Su proposta del relatore De Pascalis e con il consenso del rappresentante del Governo, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge le venga deferito in sede legislativa, risultando superati i motivi della precedente rimessione in Assemblea.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967 ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che prestì servizio nei paesi in via di sviluppo » (3957).

Il relatore Rampa riferisce ampiamente sul nuovo testo predisposto, unitamente ai deputati Buzzi e Franceschini, sottolineandone le particolari caratteristiche. Il citato testo è inteso a prevedere l'impiego di insegnanti fuori ruolo (e non solo di quelli di ruolo come previsto nel testo originario) nei paesi in via di sviluppo; a garantire organicità dei vari momenti del rapporto previsto, dalla presentazione della domanda, al riconoscimento della idoneità e all'autorizzazione a prestare servizio; ad incentivare la presentazione delle domande da parte dei docenti interessati; ad impegnare l'autorità competente a promuovere attività specifiche e a preparare gli insegnanti al compito cui vengono chiamati; nonché a determinare la posizione dei docenti interessati nei confronti del servizio di leva, conformemente al disposto della legge 8 novembre 1966, n. 1033.

A suo avviso, le modificazioni proposte col nuovo testo offrono garanzie maggiori rispetto al testo originario del progetto, anche in considerazione del fatto che si tratta di materia nuova, difficilmente sistemabile, e dello scopo che il provvedimento stesso si prefigge.

Intervengono nella discussione generale i deputati: Valitutti, il quale pur consentendo con lo spirito del provvedimento, fa presente l'opportunità di disciplinare il nuovo testo con la legislazione vigente per il settore, al fine di non operare pericolose discriminazioni, e soprattutto al fine di seguire una politica scolastica responsabile, intesa ad arricchire più che ad impoverire la scuola (soprattutto la scuola secondaria); Seroni, il quale, pur condividendo le finalità della proposta di legge, tuttavia esprime alcune perplessità sul fatto che si consenta una eccessiva discrezionalità al Ministero della pubblica istruzione, sia per quanto riguarda la scelta dei paesi in via di sviluppo, sia per quanto riguarda l'accertamento delle capacità culturali del docente. A suo avviso, occorrerebbe investire della

questione le organizzazioni internazionali esistenti.

Intervengono successivamente i deputati: Finocchiaro, il quale esprime riserve di carattere generale sul provvedimento, in ordine soprattutto alla opportunità di destinare personale qualificato alle zone più depresse del nostro Paese; Buzzi, il quale esprime il suo parere favorevole sulla proposta di legge e sul nuovo testo, perché esso consente una politica di intervento che può attuarsi tramite mediazioni di carattere comunitario, sottraendo il provvedimento ad ogni sospetto di velleitarismo, perché la valutazione che occorre farne va rapportata ad un concetto di politica di carattere mondiale; nonché il deputato Scionti, il quale, pur concordando con l'opportunità di condurre una politica nei paesi in via di sviluppo intesa a salvaguardare la pace, è dell'avviso che il provvedimento in esame appare distaccato da una politica globale che si intende condurre in questo settore; non si garantisce, a suo avviso, adeguata libertà di scelta all'insegnante; si consente troppa discrezionalità all'autorità competente, e non si tengono sufficientemente presenti le esigenze delle zone depresse del nostro Paese.

Il deputato Codignola è, invece, dell'avviso che occorre decidere una via da seguire, soprattutto se effettivamente si intende sviluppare una politica di appoggio dei paesi in via di sviluppo entro dimensioni internazionali, demandando, per questo settore, l'intervento ad organismi internazionali. A suo avviso, inoltre, anche gli strumenti predisposti fanno sorgere alcune perplessità: tra l'altro la disposizione del personale dovrebbe essere limitata a quello del settore elementare e non favorire piuttosto personale già all'estero. Sarebbe, quindi, più opportuno ponderare sull'argomento al fine di approfondire ulteriormente la materia.

Dopo interventi, quindi, del deputato Pizzalis, il quale, senza entrare nel merito del provvedimento, ravvisa l'opportunità di impegnare personale qualificato della scuola, soprattutto nelle zone più depresse e più bisognose del nostro Paese; nonché del Sottosegretario Elkan, il quale esprime, in linea di massima, il parere favorevole del Governo sul provvedimento (l'unica perplessità si riferisce alla disponibilità prevista anche del personale non di ruolo), il Presidente Ermini, chiusa la discussione generale e riassunti i termini del dibattito, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, al fine di consentire un'ulteriore riesame della materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI: « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto " Vittoria Colonna " in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale » (3709).

Il deputato Borghi riferisce favorevolmente sul provvedimento, inteso ad applicare le norme che regolano l'assistenza e la previdenza del personale dell'Ente nazionale di assistenza magistrale al personale impiegatizio e salariato dell'INAM, assegnato a prestare servizio presso il Convitto « Vittoria Colonna » in Fano, già convitto « Regina Elena » dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari. Tale personale, in virtù del provvedimento, può optare per il mantenimento del trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalla legge 5 aprile 1943, n. 298, e il trattamento previsto dalle vigenti norme per il restante personale dell'ENAM. Propone, quindi, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Dopo interventi dei deputati: Finocchiaro, il quale chiede alcune delucidazioni in ordine all'assistenza prevista per il personale interessato; Buzzi, il quale fornisce i chiarimenti richiesti, nonché del Presidente Ermini, la Commissione delibera, all'unanimità e col consenso del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSATI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, sugli insegnanti di educazione fisica » (4295).

Su proposta del deputato Finocchiaro, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge al fine di riconsiderare ulteriormente la materia trattata dal provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI e VALITUTTI: « Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1967, n. 62, per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia » (4386).

Il deputato Buzzi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, intesa a sostituire il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, al fine di consentire che i comandi possano essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disporre che i medesimi abbiano la durata di un triennio. Detti comandi possono, altresì, essere disposti nei confronti dei presidi e dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare anche se non abilitati alla libera docenza.

Dopo interventi dei deputati: Finocchiaro, Buzzi, Valitutti, Seroni, nonché del Presidente Ermini, la Commissione delibera, all'unanimità e con l'assenso del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Codignola richiama l'attenzione sulla opportunità di consentire alla Commissione di proseguire l'esame dei provvedimenti più urgenti per i quali si attende una decisione da parte della Presidenza della Camera, in ordine soprattutto alle proposte di legge nn. 1101, 1152 e 4157, che attengono al riordinamento dello statuto della « Biennale » di Venezia (per le quali la Commissione all'unanimità e con il consenso del Governo ha richiesto il trasferimento in sede legislativa) e al disegno di legge n. 3244, concernente nuove norme per la nomina dei capi di istituto, (del quale, dopo mesi di lavori in seno di Comitato ristretto, è stato predisposto un nuovo testo) sulla cui materia la I Commissione Affari costituzionali, predisponendo un testo unificato di varie proposte di legge, relative a disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali in possesso della qualifica di invalido di guerra o ex combattente, si accinge ad adottare norme difformi.

Il deputato Seroni, pur aderendo *in toto* alle richieste formulate dal deputato Codignola, invita al contempo il Governo a mantenere gli impegni presi in ordine alle conclusioni cui è pervenuta la Commissione nominata per la tutela del patrimonio artistico e del paesaggio. Invita, inoltre, il Presidente a far sì che la Commissione prenda in esame anche provvedimenti presentati dall'op-

posizione, e non si limiti a discutere solo leggi di carattere elettorale.

Il deputato Valitutti lamenta la mancata decisione in ordine alla richiesta di trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti concernenti la « Biennale » di Venezia e in ordine alla richiesta di competenza primaria formulata relativamente alla parte del testo unificato, predisposto dalla I Commissione Affari Costituzionali, che concerne l'ammissione di insegnanti ex combattenti al concorso per direttori didattici o presidi.

Il deputato Buzzi si associa alle richieste formulate, pur facendo presente che nei mesi che ancora restano per la conclusione della legislatura molti provvedimenti di rilievo possono essere ancora esaminati, non ultimo il disegno di legge n. 3999, relativo all'ordinamento della scuola materna statale.

Dopo intervento del deputato Finocchiaro, il quale si associa alla richiesta di esaminare al più presto il disegno di legge n. 3244, concernente « Nuove norme per la nomina dei capi di istituto », il Presidente Ermini riassume i termini della situazione in ordine ai provvedimenti il cui esame è stato sollecitato, quindi, facendosi interprete della volontà unanime della Commissione, assicura il suo ulteriore interessamento presso la Presidenza della Camera, al fine di consentire alla Commissione di concludere l'*iter* dei provvedimenti più urgenti ed attesi nel modo più spedito possibile, rilevando come sempre più viva si va facendo nel Paese l'attesa per la collocazione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei provvedimenti concernenti la riforma dell'ordinamento universitario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Corresponsione di compensi incentivati al personale delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (4343).

Il Presidente, che svolge l'incarico di Relatore, illustra favorevolmente il provvedimento che mira a conseguire una maggiore produttività aziendale, attraverso una più

proficua utilizzazione del personale che permetta alle due aziende di fronteggiare anche accresciute necessità, senza dover proporzionalmente aumentare le unità di servizio, o quanto meno, aumentandole in misura ridotta rispetto alle effettive esigenze.

Egli conclude la sua esposizione invitando la Commissione ad approvare senza modificazioni il provvedimento, sulle cui conseguenze finanziarie si è già pronunciata favorevolmente la V Commissione (Bilancio).

Dopo interventi del deputato Franco Raffaele, il quale chiede un breve rinvio che permetta al suo gruppo di approfondire l'esame del provvedimento, e dei deputati Armato, Canestrari e Fortini, del Sottosegretario Mazza e del Presidente, i quali, pur accendendo alla richiesta dell'onorevole Franco Raffaele, raccomandano che l'approvazione non vada per le lunghe, il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 18 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (*Pare-
re alla XII Commissione*) (4137).

La Commissione continua l'esame iniziato nella seduta di ieri.

Il deputato Battistella si associa alla proposta formulata dal Relatore Macchiavelli di dare parere favorevole condizionato; ritiene, per altro, che alle due condizioni indicate dal Relatore ne venga aggiunta una terza, intesa ad assicurare che le tariffe-premi dell'assicurazione obbligatoria siano fissate a livelli più bassi rispetto alla media di quelle corrispondenti attualmente praticate, e ciò in conseguenza all'aumento di lavoro che la legge procurerà alle Compagnie assicuratrici.

A conclusione, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, con le seguenti richieste:

1) la inclusione permanente del rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e quella del rappresentante del Ministero della marina mercantile, quando si tratti di questioni concernenti l'assicurazione dei natanti, nel comitato che collabora col Consiglio di amministrazione del

« Fondo di garanzia per le vittime della strada » (articolo 20);

2) la modificazione dell'articolo 37, allo scopo di ammettere ai benefici previsti anche gli assicurati della « Compagnia Mediterranea di Assicurazione », posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 1° agosto 1964;

3) l'impegno del Governo che le tariffe-premi dell'assicurazione obbligatoria siano fissate su livelli più bassi rispetto alla media di quelle corrispondenti attualmente praticate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e disciplina delle contribuzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industria, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (4169).

Il Presidente Zanibelli, su richiesta del deputato Abenante, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge, invitando i commissari a presentare nel frattempo alla segreteria gli emendamenti che eventualmente si intenda proporre.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE' COCCI ed altri: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (392);

RUSO SPENA ed altri: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (428);

ROSSI PAOLO: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei maggaggiatori e massosioterapisti ciechi » (3102);

CARIGLIA: « Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie » (3162);

DI GIANNANTONIO ed altri: « Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili » (4038);

BELCI: « Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi » (4097);

BOLOGNA: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi » (4238);

SERVELLO ed altri: « Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio » (4278).

Il deputato Guerrini Giorgio sottopone alla Commissione il testo predisposto dal Comitato ristretto incaricato dell'esame delle proposte di legge concernenti collocamenti speciali, avvertendo che dal gruppo delle proposte di legge abbinata è stata esclusa la proposta di legge n. 313, in quanto relativa al collocamento del personale licenziato da organismi militari internazionali, al quale non possono essere riservate assunzioni privilegiate, non trattandosi di soggetti fisicamente o socialmente minorati, nonché il disegno di legge n. 2321, essendo lo stesso assegnato in sede legislativa; fa presente poi che potrebbe essere comunque discussa separatamente la proposta di legge Rossi Paolo n. 3102, concernente l'assunzione dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, convenendo sull'opportunità di mantenere una legislazione specifica per i lavoratori ciechi assunti per speciali mansioni.

Passa quindi ad illustrare le singole disposizioni del testo, con il quale si intende proporre una disciplina non più frammentaria dei collocamenti speciali, che in parte rimane ispirata al sistema vigente e in parte propone nuove soluzioni; tra queste ultime la determinazione di una aliquota complessiva dei soggetti che le aziende private e le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assumere, da ripartire secondo determinate percentuali tra le varie categorie tutelate con possibilità di scorrimento tra le categorie medesime, quando siano esauriti gli aspiranti di talune di esse; istituzione di Commissioni provinciali e di una Commissione nazionale, in cui sarebbero rappresentate tutte le categorie assistite nonché i sindacati, alle quali sarebbero riconosciuti poteri determinanti in materia di collocamento, affidato per la parte esecutiva agli uffici del lavoro; riguardo a quest'ultima soluzione, che costituisce l'aspetto più peculiare della legge, esprime

l'avviso che essa non intacchi le attuali prerogative dell'ONIG, ma le estenda a tutte le associazioni, che potranno partecipare in modo attivo e paritario al collocamento stesso.

Intervengono nella discussione i deputati: Veronesi, il quale pone il problema se gli uffici del lavoro e della massima occupazione, che avrebbero il compito di curare in via amministrativa il collocamento, abbiano i poteri di agire contro le amministrazioni statali inadempienti; Borra, il quale esprime la preoccupazione che una più incisiva disciplina di tutela dei lavoratori invalidi, peraltro positiva, possa ripercuotersi ai danni degli altri lavoratori, per i quali si richiedono requisiti di età e di validità fisica eccessivi; il deputato Scalia, che, espresse alcune riserve circa l'entità dell'aliquota percentuale da riservare per le assunzioni obbligatorie, esprime l'avviso che le istituende commissioni provinciali debbano avere poteri concreti di intervento e che in esse debba essere dato maggior peso alle organizzazioni sindacali più rappresentative; il deputato Cocco Maria, che invita a considerare la possibilità di delegare all'ONIG l'atto del collocamento degli invalidi di guerra, di dare la precedenza nelle assunzioni ai soggetti professionalmente qualificati e di affrontare la questione se tra gli invalidi civili debbano essere considerati anche coloro che ottengono la pensione di invalidità da parte dell'INPS; Armaroli, che, richiamandosi all'intervento del deputato Borra, ritiene necessario rivedere le norme che stabiliscono i requisiti di età e di sana e robusta costituzione per l'assunzione presso le amministrazioni ed aziende pubbliche; Rossinovich, il quale ritiene che il testo del Comitato ristretto risolva in modo abbastanza compiuto i problemi più urgenti dei collocamenti speciali e già assicuri la sollecitata presenza dei sindacati, mentre è d'accordo sulla necessità di approfondire la posizione dell'ONIG; Russo Spina, il quale fa presente l'esigenza di migliorare la formulazione dell'articolo relativo alle sanzioni e di introdurre più precise norme di tutela per il caso di mancata assunzione da parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni; Abenante, che dichiara di condividere in linea di massima il testo proposto, riservandosi di approfondire le singole disposizioni con particolare riguardo alle percentuali di collocamento e ai requisiti di età previsti per gli orfani.

Il Sottosegretario di Stato Martoni dichiara che il Governo è in linea di massima favorevole allo schema del progetto presentato, ri-

servandosi tuttavia di valutare il testo e di proporre eventuali modifiche.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge riunite nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (2880).

Il Relatore Gitti, ricordato che il disegno di legge propone una nuova strutturazione del Fondo di garanzia di indennità agli impiegati e che l'esame di esso, iniziato nella seduta del 28 settembre 1966, venne sospeso per le riserve espresse circa la sua applicazione al solo settore impiegatizio, richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione che potrebbe determinarsi a seguito della prossima scadenza delle leggi con cui venne successivamente prorogata la sospensione del termine stabilito per l'inizio dei versamenti a detto Fondo, rilevando che la mancata approvazione del disegno di legge comporterebbe la necessità di addivenire ad una ennesima proroga del termine in questione.

Il Presidente Zanibelli, rilevato nella Commissione un assenso di massima all'ulteriore iter del disegno di legge, salvi eventuali emendamenti, propone che per il provvedimento stesso sia richiesta la sede legislativa.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di richiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede legislativa.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (4213);

DE MARZI ed altri: « Provvedimenti a favore della cooperazione » (2308);

OLMINI ed altri: « Provvedimenti a favore della cooperazione » (3365);

CARIGLIA e BEMPORAD: « Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, in materia di società cooperative » (3988).

Il Relatore Guerrini Giorgio fa presente di aver consultato le Organizzazioni cooperativi-

stiche sulla materia all'ordine del giorno e si riserva di presentare nella prossima seduta alcuni emendamenti al testo del disegno di legge n. 4213.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi l'esame del disegno e delle proposte di legge abbinata a mercoledì 18 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(IV Giustizia e IX Lavori pubblici)

Giovedì 12 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029);

— Relatori: Di Vagno, *per la IV Commissione*; Fortini, *per la IX Commissione*; — (*Parere della VIII Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bresani;

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (4137) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Baroni;

Modifica all'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei

bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4152) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Darida.

Parere sulle proposte di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Istituzione della provincia di Oristano (*Urgenza*) (1010) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Nucci;

ISGRÒ e TESAURO: Riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso istituti di Stato con personalità giuridica (2943) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pitzalis;

BASSI ALDO e COCCO MARIA: Autorizzazione alle regioni siciliana e sarda ad eseguire opere marittime nei porti classificati (3132) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Ruffini.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

FORTUNA: Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (373) — Relatore: Ruffini.

Esame delle proposte di legge:

CERAVOLO ed altri: Modifiche della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei Deputati (4273);

BARCA ed altri: Modifiche della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei Deputati (4277);

RUFFINI ed altri: Modificazioni della tabella A allegata al testo unico delle norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4284);

— Relatore: Ruffini.

Esame della proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato (*Urgenza*) (3631) — Relatore: Cavallari Nerino — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere della I Commissione*).

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877) — Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705);

JOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154);

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del codice civile (174);

ALBERTINI ed altri: Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del codice civile relativi alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento di paternità (419);

— Relatori: Dell'Andro e Martini Maria Eletta.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DURAND DE LA PEÑNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del Codice civile (4183) — Relatore: Martini Maria Eletta.

GAGLIARDI: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello

stato civile (4251) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BASLINI e BOZZI: Modifica all'articolo 72 del codice di procedura civile sui poteri del pubblico ministero nelle cause matrimoniali (4027) — Relatore: Reggiani;

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Dell'Andro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 12 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo degli enti locali (3687) — Relatore: Usvardi — (*Parere della II, della IV, della V e della IX Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatore ANGELILLI ed altri: Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4312) — Relatore: Laforgia;

Senatore PERRINO: Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati

« Caserma Ederle » e « Caserma Manthonè » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4311) — Relatore: Laforgia — (*Parere della VII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BRUSASCA: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato « ex Casermette di Cabanette di Alessandria » (4035) — Relatore: Zugno.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di una aliquota del poligono di tiro a segno di Ravenna in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (4298) — Relatore: Usvardi — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BIMA: Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (3467) — Relatore: Scricciolo;

TURNATURI ed altri: Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato (764) — Relatore: Loreti — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (4394);

LAFORGIA ed altri: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (4082);

LENTI ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (4084);

— Relatore: Tambroni — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Adeguamento delle norme sulla attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare (4296) — Relatore: Fornale;

Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede (4297) — Relatore: Abate — (*Parere della V Commissione*);

Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (4377) — Relatore: De Meo — (*Parere della IV Commissione*);

Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza (4378) — Relatore: Abate — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori RESTAGNO ed altri: Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (*Approvata dal Senato*) (2564) — Relatore: Buffone — (*Parere della III e V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile (3946) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: De Meo.

Esame del disegno di legge:

Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato adetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali (4379) — Relatore: Buffone — (*Parere della II, V, VI e XI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (4245) — Relatore: Buffone.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sullo Stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Giovedì 12 ottobre, al termine delle Commissioni riunite IV e IX.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952) — (*Parere della V Commissione*);

PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e

1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);

MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577) — Relatore: Nannini;

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (3757) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

MARZOTTO: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1599);

LENTI ed altri: Produzione e commercio di metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Colleoni.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LUSOLI ed altri: Forme di gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti. Modifiche al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 (3157);

SCARLATO ed altri: Nuove norme nel settore della distribuzione dei carburanti (3275);

SANTI ed altri: Nuove norme per la disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti (3363);

— Relatore: Di Vagno — (*Parere della IV Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ARNAUD ed altri: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici (3137) — Relatore: Mussa Ivaldi — (*Parere della I e VIII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (3841) — (*Parere della I, della IV, della V, della X, della XI e della XII Commissione*).

BRIGHENTI ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (894) — (*Parere della XII Commissione*).

GOMBI ed altri: Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private (978) — (*Parere della XIV Commissione*).

COLOMBO VITTORINO ed altri: Norme sul riposo domenicale e settimanale (1708) — (*Parere della II Commissione*).

— Relatore: Russo Spena.

Esame della proposta di legge:

SCALIA: Riordinamento dei consigli di amministrazione e dei comitati esecutivi degli enti gestori di forme assicurative pubbliche di carattere sociale, assistenziale e previdenziale ed istituzione dei comitati provinciali presso tali enti (3617) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Marotta Vincenzo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Giovedì 12 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV, della VI e della VIII Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico (*Approvato dal Senato*) (3580) — Relatore: Tantalo — (*Parere della IV, della V e della VIII Commissione*);

FINOCCHIARO: Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (2610) — Relatore: Lattanzio — (*Parere della IV e della VIII Commissione*);

Bozzi ed altri: Disciplina dell'attività professionale dell'odontotecnico (2927) — Relatore: Tantalò — (*Parere della IV, della V e della VIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MIGLIORI e GRAZIOSI: Trasformazione dell'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale, eretto in Ente morale con regio decreto 29 novembre 1941, n. 1681, in Ente di diritto pubblico con la denominazione di Istituto sperimentale per la riproduzione e la fecondazione artificiale degli animali « Lazzaro Spallanzani » (1842) — Relatore: Bartole — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

DE MARIA: Riordinamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (3803) — Relatore: Bemporad.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni

tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE (4364) — Relatore: Gasco — (*Parere della XI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

Disciplina della produzione e della vendita della pasticceria (1324) — Relatore: Gasco — (*Parere della IV e XII Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

II Commissione (Affari interni):

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile (3946);

MAULINI ed altri: Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Urgenza*) (3598);

— Relatori: Gagliardi e Dagnino.

XII Commissione (Industria):

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofruttilicoli e agrumari (4362) — Relatore: Helfer.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.